

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 951 DEL 28/05/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'I.P.S.I.A. "FEDELE LAMPERTICO" CON SEDE IN VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMAZIONE SCUOLA- LAVORO - FSL (GIÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1048/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto Professionale Statale - I.P.S.I.A. “Fedele Lampertico” di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per la realizzazione della formazione scuola-lavoro-FSL (già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda, con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

Premesso che, con Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 30.10.2025, i percorsi in parola sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro-FSL” di cui all’art. 784 octies del medesimo Decreto-Legge, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.

In proposito va ricordato che ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, la formazione scuola-lavoro, ex PCTO, è organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e /o accademiche.

Considerato che gli ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, ora formazione scuola-lavoro FSL, sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che ha previsto la durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR, in data 4 settembre 2019, ha emanato le Linee guida prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione della formazione scuola-lavoro in oggetto.

Tenuto conto, infine, del Documento di valutazione dei rischi (DVR FSL) elaborato dal SPP di questa Azienda ULSS il 22.12.2025, che disciplina l’accesso alle strutture Aziendali da parte degli studenti che usufruiscono della formazione scuola-lavoro-FSL (ex PCTO) (Allegato A alla Convenzione).

Rilevato che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di stipulare la Convenzione con l'Istituto Professionale Statale - I.P.S.I.A. "Fedele Lampertico" di Vicenza per la realizzazione della "formazione scuola-lavoro-FSL" di cui all'articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex PCTO, così come ridefinita dall'art. 784 octies del Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

per i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL)

TRA

L'I.P.S.I.A. "Fedele Lampertico" con sede in viale G.G. Trissino n. 30, 36100 Vicenza (VI), codice fiscale 80014770244 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o "**soggetto promotore**", rappresentato dal Prof. Federico Basile nato a Firenze il 31/07/1973, con codice fiscale BSLFRC73L31D612K.

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede legale in VIALE F. RODOLFI N. 37, C.F. e P.I. 02441500242, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, d'ora in poi denominata anche "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) il 08/07/1961 - cod. fisc. *SSMPTR61L08Z132K*, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda.

Premesso che:

da un punto di vista didattico:

- L'art. 1 comma 6 del decreto legge 9 Settembre 2025, n. 127 (convertito tramite Legge n. 164 del 30 Ottobre 2025), recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" ha disposto la ridenominazione dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in "Formazione Scuola Lavoro (FSL)";

- ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della Legge 30 Dicembre 2018 n.145, art.1, commi 784-787, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- la FSL non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di far acquisire o potenziare le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, utili a orientarsi nelle scelte universitarie o professionali, e a far comprendere l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende;

da un punto di vista della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- allo studente minorenni non si applica la disciplina di cui alla L 977/1967 recante la "tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e successive modificazioni e integrazioni, in quanto l'attività in FSL non è assimilata ad un rapporto di lavoro, ma ad attività didattica/formativa. In ogni caso lo studente minorenni non potrà svolgere le attività vietate per i minori dalla medesima legge, salvo in deroga di cui all'art. 6 della medesima legge. In questo ultimo caso

il soggetto ospitante dovrà prevedere anche una figura di affiancamento allo studente, necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all'Allegato I della L 977/1967 (come modificata dal DLgs 345/1999 e dal DLgs 262/2000), dal momento che, in deroga a tale divieto, l'art. 6 della citata legge prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale, sia in aula sia in laboratorio scolastico sia in ambienti di lavoro privati, purché “sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione”;

- il soggetto ospitante provvederà a fornire allo studente l'informazione ex art. 36 del D.lgs. 81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (rischi presenti nelle attività svolte, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc);

- il soggetto ospitante deve garantire l'addestramento dello studente all'uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 37, commi 4 e 5 del D.lgs. 81/08 e art. 77, commi 4 e 5 del D.lgs. 81/08, documentandolo;

- l'Art. 1 comma 784-novies della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 “Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante”

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda ULSS 8 Berica, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti frequentanti l'I.P.S.I.A. "Fedele Lampertico" di Vicenza, individuati specificatamente nei percorsi formativi personalizzati stipulati durante il periodo di validità della convenzione, nell'ambito dei percorsi per la Formazione Scuola Lavoro (di seguito indicati FSL) su proposta dell' Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato “Fedele Lampertico”.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente, per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento della FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione

lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte;
- assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento, rapportandosi con il tutor formativo esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno o (aziendale) rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno del soggetto ospitante e svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell'esperienza dei percorsi;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'Istituto scolastico gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio

di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP/Preposto);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro nonché di aver proceduto alla

valutazione dei rischi con la redazione del DVR: a tal proposito il soggetto ospitante effettua, prima dell'inserimento degli studenti impegnati nell'attività di FSL, la valutazione dei rischi specificamente riferita all'ambito di intervento formativo attraverso la FSL, in coerenza con la valutazione dei rischi compiuta per i lavoratori che svolgono le medesime attività di riferimento, tenendo conto anche dell'età dello studente;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, sarà a carico dell'Istituzione Scolastica.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati alla presente convenzione:

- DVR specifica per i percorsi FSL, fornita dal soggetto ospitante ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025 e dell'art. 17 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023;

Soggetto Promotore

I.P.S.I.A. "Fedele Lampertico"

Soggetto Ospitante

Azienda ULSS 8 Berica

Legale rappresentante

Prof. Federico Basile

Direttore Generale

Dott. Peter Assembergs